



Comune di
Milano

Direzione Mobilità

Area Pianificazione e Programmazione Mobilità

OGGETTO: MODIFICA DI ORDINANZA

In: Corso Matteotti Giacomo (1425), Corso Monforte (1665), Corso Venezia (2639), Largo Mattioli Raffaele (3826), Piazza Belgioioso (265), Piazza Della Scala (2311), Piazza Meda Filippo (806), Piazza San Babila (383), Sito Dei Bagatti Valsecchi (831), Via Agnello (24), Via Bagutta (207), Via Bigli (325), Via Borgospesso (382), Via Case Rotte (605), Via Catena Adalberto (628), Via Degli Omenoni (1820), Via Della Spiga (2427) - nel tratto compreso tra Via Borgospesso e Via Gesù, Via Gesù' (1194), Via Hoepli Ulrico (3038), Via Monte Napoleone (1697), Via Morone Gerolamo (1738), Via Rossari Luigi (2218), Via San Paolo (1902), Via San Pietro All'Orto (1997), Via Sant'Andrea (100), Via Santo Spirito (2430) e Via Verri Pietro (2663)

P.M.: Zona 1

IL DIRETTORE

Premesso che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 555 del 9 maggio 2024 e s.m.i., avente ad oggetto “Delimitazione del perimetro di una Zona a Traffico Limitato, ai sensi del comma 9 dell'art. 7 del D.lgs. n. 285/1992, e approvazione della disciplina viabilistica denominata ZTL Quadrilatero della Moda”, è stata istituita, una zona a traffico limitato che prevede il divieto di accesso e circolazione, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, dal lunedì alla domenica, per tutti i veicoli, prevedendo una serie di deroghe e individuando i veicoli esclusi dalla disciplina stessa, così come precisato dalla stessa deliberazione e secondo le modalità descritte dai provvedimenti attuativi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 874 del 17 luglio 2025 è stata disposta la modifica ed integrazione della disciplina viabilistica della zona a traffico limitato denominata “ZTL Quadrilatero della Moda” istituita con la deliberazione di Giunta Comunale n. 555 del 9 maggio 2024 e s.m.i.;
- in attuazione della disciplina viabilistica prevista dalla D.G.C. n. 555/2024 e s.m.i. è stata adottata l'ordinanza n. 1181/2024 del 12 agosto 2024 e s.m.i. avente ad oggetto "Istituzione di Zona a Traffico Limitato (ZTL) nell'area denominata “Quadrilatero della Moda”.

Dato atto che

- l'Amministrazione Comunale, esaminato il contesto urbano e tenuto conto delle esigenze rappresentate dai fruitori abituali della zona di interesse (ad esempio residenti, domiciliati, attività commerciali, strutture ricettive etc.), con deliberazione di Giunta Comunale n. 874 del 17 luglio 2025, i cui contenuti e motivazioni qui si intendono integralmente richiamati, ha ritenuto opportuno modificare ed integrare la disciplina viabilistica della zona a traffico limitato denominata “ZTL Quadrilatero della Moda” di cui alla D.G.C. n. 555/2024:

- a) includendo tra i veicoli esclusi dal divieto di accesso e circolazione dalle ore 00:00 alle ore 24:00, dal lunedì alla domenica, secondo le modalità che saranno indicate nei provvedimenti attuativi, quelli condotti da Agenti di Pubblica Sicurezza, muniti di Decreto Prefettizio, impegnati in servizi di scorta e tutela di personalità protette;
- b) derogando dal divieto di accesso e circolazione dal lunedì alla domenica dalle ore 00:00 alle ore 24:00, secondo le modalità che saranno indicate nei successivi provvedimenti dirigenziali, i veicoli:
- categoria N utilizzati da fiorai con sede nella ZTL per l'allestimento di cerimonie ed eventi al di fuori della ZTL;
 - categoria N di imprese con sede nella ZTL adibiti al trasporto di merci alimentari deperibili destinate ad eventi al di fuori della ZTL;
 - categoria M1 per il trasporto persone utilizzati da addetti alla raccolta dei rifiuti presso immobili siti nel perimetro di vigenza della ZTL che dispongono di un contratto di lavoro continuativo;
 - categoria M1 utilizzati da un accompagnatore di residenti e domiciliati per il tempo strettamente necessario alle operazioni di accompagnamento (limitatamente ad un veicolo al giorno per ciascun residente/domiciliato);
 - categoria N nella disponibilità di imprese titolari di contratti per servizi di lavanderia (ritiro/consegna biancheria) presso strutture ricettive e pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande situati all'interno della ZTL;
 - categoria N intestati a imprese artigiane e imprese, titolari di contratti di lavoro continuativi per l'erogazione di servizi afferenti le attività di costruzione, installazione e manutenzione, attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali, servizi integrati di gestione agli edifici e attività di supporto per le funzioni d'ufficio con possibilità di accesso e sosta h24 negli stalli dedicati al carico e scarico cose;
- c) individuando per la deroga dal divieto della disciplina viabilistica in oggetto, previa registrazione secondo le modalità che saranno indicate nei successivi provvedimenti dirigenziali, e per il tempo strettamente indispensabile ad effettuare le operazioni di carico e scarico, negli stalli dedicati, fasce orarie dedicate ed in particolare

dalle 4:30 alle 7:30 per i veicoli

- adibiti al trasporto di cose, nella disponibilità di imprese titolari di contratti continuativi, utilizzati per la consegna di prodotti freschi o lievitati, destinati al consumo in giornata, e diretti alle strutture di somministrazione di alimenti e bevande;
- furgoni isotermici o coibentati idonei per il trasporto di derrate lattiero – casearie e dirette ad attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- nella disponibilità di imprese attive iscritte alla Camera di Commercio, categoria costruzione, installazione e manutenzione;

dalle 16:00 alle 18:00 per i veicoli

- utilizzati dai soggetti titolari di autorizzazione generale postale ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 261/99 e s.m.i. che effettuano l'attività di corriere espresso internazionale aereo o stradale, operando in conformità al Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi.

Dato atto altresì che le attività di analisi dell'impatto della disciplina viabilistica in oggetto hanno interessato anche le autorimesse site all'interno del perimetro di vigenza della zona a traffico limitato in oggetto, che presentano tassi di saturazione contenuti, tali da rendere non necessaria l'introduzione di un sistema di prenotazione obbligatoria.

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra dato atto, modificare ed integrare l'ordinanza n. 1181/2024 e s.m.i. al fine di renderne coerenti le prescrizioni con la disciplina viabilistica istituita con la D.G.C. n. 555/2024 e s.m.i. come modificata dalla D.G.C. n. 874 del 17 luglio 2025.

Visti

- gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 e s.m.i., e le norme del relativo Regolamento, D.P.R. n°495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i.;
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 e s.m.i "Testo unico degli Enti Locali";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 555 del 9 maggio 2024 e s.m.i. avente ad oggetto "Delimitazione del perimetro di una Zona a Traffico Limitato, ai sensi del comma 9 dell'art. 7 del D.lgs n. 285/1992, e approvazione della disciplina viabilistica denominata "ZTL Quadrilatero della Moda";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 874 del 17 luglio 2025 avente ad oggetto "Modifica e integrazione della disciplina viabilistica della Zona a Traffico Limitato denominata "ZTL Quadrilatero della Moda" istituita con la deliberazione di Giunta Comunale n. 555 del 9 maggio 2024 e s.m.i.";
- l'ordinanza n. 1181/2024 del 12 agosto 2024 e s.m.i. avente ad oggetto "Istituzione di Zona a Traffico Limitato (ZTL) nell'area denominata "Quadrilatero della Moda"

ORDINA

in attuazione della D.G.C. n. 874 del 17 luglio 2025, modificativa della D.G.C. n. 555 del 9 maggio 2024, di modificare ed integrare l'ordinanza n. 1181/2024 del 12 agosto 2024 e s.m.i., fermo tutto quanto il resto, prevedendo:

- 1) di inserire tra i veicoli esclusi dal divieto di accesso e circolazione, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, dal lunedì alla domenica, quelli condotti da Agenti di Pubblica Sicurezza, muniti di Decreto Prefettizio, impegnati in servizi di scorta e tutela di personalità protette;
- 2) di derogare dal divieto di accesso e circolazione, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, dal lunedì alla domenica, previa registrazione secondo le modalità che saranno indicate nei successivi provvedimenti dirigenziali i veicoli:
 - di categoria N, come definiti dalla lett. c) del comma 2 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice

della Strada), destinati al trasporto cose utilizzati da fiorai con sede nella ZTL per l'allestimento di cerimonie ed eventi al di fuori della ZTL;

- di categoria N, come definiti dalla lett. c) del comma 2 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), di imprese con sede nella ZTL adibite al trasporto di merci alimentari deperibili destinate ad eventi al di fuori della ZTL;
- di categoria N, come definiti dalla lett. c) del comma 2 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), nella disponibilità di imprese titolari di contratti per servizi di lavanderia (ritiro/consegna biancheria) presso strutture ricettive e pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande situati all'interno della ZTL;
- di categoria N, come definiti dalla lett. c) del comma 2 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), intestati a imprese artigiane e imprese, titolari di contratti di lavoro continuativi per l'erogazione di servizi afferenti le attività di costruzione, installazione e manutenzione, attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali, servizi integrati di gestione agli edifici e attività di supporto per le funzioni d'ufficio con possibilità di sosta h24 negli stalli dedicati alle operazioni di carico e scarico;
- categoria M1, come definiti dalla lett. b) del comma 2 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), per il trasporto persone utilizzati da addetti alla raccolta dei rifiuti presso immobili siti nel perimetro di vigenza della ZTL che dispongono di un contratto di lavoro continuativo;
- categoria M1, come definiti dalla lett. b) del comma 2 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), utilizzati da un accompagnatore di residenti e domiciliati per il tempo strettamente necessario alle operazioni di accompagnamento (limitatamente ad un veicolo al giorno per ciascun residente/domiciliato);
- in sosta nelle autorimesse site nella ZTL, con trasmissione delle targhe da parte dei gestori;
- per il tempo strettamente indispensabile ad effettuare le operazioni di carico e scarico, negli stalli dedicati:
 - dalle ore 20:00 alle ore 01:00, dalle ore 04:30 alle ore 07:30, dalle ore 09:00 alle ore 11:00 e se isothermici o coibentati anche dalle ore 16:00 alle ore 18:00, di tutti i giorni della settimana, i veicoli destinati al trasporto di cose nella disponibilità di imprese titolari di contratti continuativi, utilizzati per la consegna di prodotti freschi o lievitati, destinati al consumo in giornata, e diretti alle strutture di somministrazione di alimenti e bevande; i furgoni isothermici o coibentati idonei per il trasporto di derrate lattiero - casearie e dirette ad attività di somministrazione di alimenti e bevande; i veicoli nella disponibilità di imprese attive iscritte alla Camera di Commercio, categoria costruzione, installazione e manutenzione;
 - dalle ore 16:00 alle ore 18:00 i veicoli utilizzati dai soggetti titolari di autorizzazione generale postale ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 261/99 e s.m.i. che effettuano l'attività di corriere espresso internazionale aereo o stradale, operando in conformità al Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi.

La presente **MODIFICA** ed **INTEGRA** l'ordinanza n. 1181 /2024 e s.m.i. del 12 agosto 2024.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza è punita ai sensi delle norme del vigente Codice della Strada

IL DIRETTORE DI AREA

Arch. Paola Taglietti

(Firmato digitalmente)



Paola Taglietti
Comune di Milano
Direttore di Area
23.07.2025 11:04:17
GMT+02:00

Avverso il presente provvedimento È ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio